



Sev e Seg

Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo della Spezia

Prot. N. 6692/04 /Gab.

La Spezia, 26 luglio 2004



Ai sigg.ri Dirigenti degli Uffici Statali della
Provincia
LORO SEDI

Ai sigg.ri Dirigenti degli Enti Pubblici della
Provincia
LORO SEDI

Ai sigg.ri Presidenti degli Ordini Professionali
della Provincia
LORO SEDI

O G G E T T O: Denominazione del Comune e della Provincia della Spezia.

^ ^ ^ ^ ^

Il Presidente della Provincia ed il Sindaco della Spezia hanno chiesto congiuntamente allo scrivente di promuovere le iniziative necessarie al fine di addivenire ad un chiarimento circa la denominazione della città della Spezia ed all'utilizzo univoco della denominazione stessa da parte di tutti gli enti pubblici della Provincia.

Com'è noto, il problema del nome del Comune e della Provincia della Spezia, ha dato luogo ad un vivace dibattito culturale sin dall'istituzione della Provincia medesima, disposta con R.D. 2.9.1923, n. 1913.

In particolare, è oggetto di controversia la declinabilità o meno dell'articolo che precede il nome "Spezia", sostenendosi, a seconda che si aderisca alla tesi affermativa o a quella negativa, che la dicitura corretta sia "Comune della Spezia" o "Comune di La Spezia".

Lo scrivente ritiene che la soluzione dell'annoso problema – che ha assunto rilevanza nazionale a seguito degli interventi, su importanti organi di stampa, di autorevoli commentatori – non debba essere ricercata sul piano storico-culturale o linguistico-grammaticale, trattandosi di valutazioni che esulano dalla competenza di quest'Ufficio, ma esclusivamente sul piano giuridico.

A tal fine, si rende necessario procedere ad un esame sistematico della normativa che disciplina, in generale, le denominazioni dei Comuni e dei provvedimenti che riguardano, specificamente, il nome del Comune e della Provincia della Spezia.

Ciò premesso, si rappresenta che:

- Il regio decreto 2 settembre 1923 n. 1913, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1923, n. 222, disponeva l'istituzione della provincia della Spezia, avente come capoluogo la città di "Spezia";
- Il regio decreto 2 ottobre 1930 n. 1402, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1930, n. 256, recava a sua volta la rettifica della denominazione del Comune di Spezia in "**La Spezia**".

Quanto sopra a norma dell'articolo 266 del T.U. n. 383 del 1934, che prevedeva che le denominazioni delle Province e dei Comuni erano determinate con decreto reale, sentiti gli enti interessati.

Lo **Statuto del Comune della Spezia**, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 1991 e n. 13 del 1992, e mai modificato sul punto, riporta, al comma 4 dell'articolo 3, quanto segue: << **Nella denominazione del Comune, il nome "Spezia", secondo la tradizione storica consolidata, richiede l'articolo determinativo. In tutti gli atti comunali, l'articolo segue le regole d'uso ed è sempre declinabile** >>.

Analogamente, lo **Statuto della Provincia**, adottato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 77 del 26 luglio 2000 e n. 88 del 28 settembre 2000, riporta, all'articolo 1, l'espressione "**Provincia della Spezia**".

Si rileva, inoltre, che la materia di cui trattasi non rientra più da tempo nell'ambito delle competenze dello Stato, in quanto l'articolo 16 del D.P.R. n. 616 del 1977, ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative relative alla determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni comunali e delle relative denominazioni.

Pertanto, il procedimento per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è stato disciplinato dalla Regione Liguria solo con la legge n. 12 del 21.3.1994, in attuazione del citato articolo 16 del D.P.R. n. 616 del 1977.

Alla luce delle disposizioni sopra illustrate, lo scrivente ritiene di poter affermare quanto segue:

- Il regio decreto n. 1402 del 1930, nel rettificare la denominazione del Comune di "Spezia", ha stabilito che la stessa deve essere preceduta dall'articolo determinativo;
- L'articolo 3 dello Statuto del Comune della Spezia ha disposto che l'articolo che precede il nome è sempre declinabile;

- La disposizione statutaria sopra citata è da ritenere pienamente legittima, essendo venuta meno da tempo la competenza statale in materia; peraltro la norma dello Statuto Comunale in parola appare meramente integrativa e non modificativa del R.D. n. 1402 del 1930, avendo previsto solo la declinabilità dell'articolo che precede il nome del Comune, ferma restando la denominazione attribuita con il citato R.D..

Tuttavia, quand'anche si sostenesse che lo statuto abbia modificato la denominazione del Comune, in quanto il modo di uso del nome – con l'articolo declinato o sempre invariato – costituirebbe elemento essenziale dello stesso, ciò non inficerebbe la legittimità della previsione statutaria in argomento, essendo contenuta in una fonte di livello regolamentare e, quindi, di rango equivalente al citato R.D., che aveva natura di provvedimento amministrativo, come si evince dalla sua formulazione;

- Lo Statuto regionale nulla prevede circa la denominazione della Provincia della Spezia, limitandosi a stabilire che il territorio della Liguria corrisponde a quello delle Province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona;
- All'epoca dell'approvazione dello Statuto comunale non era ancora stata emanata la legge regionale n. 12/1994 summenzionata, che disciplina il procedimento per il cambiamento delle denominazioni dei Comuni.

Si evidenzia, altresì, che lo Statuto del Comune della Spezia fu sottoposto, a suo tempo, al controllo preventivo del Comitato Regionale di Controllo, che non risulta aver formulato alcun rilievo in merito alla denominazione assunta dall'ente.

Per le considerazioni suesposte, si ritiene che l'articolo 3 dello Statuto del Comune della Spezia sia vigente a tutti gli effetti e che, conseguentemente debba trovare generale applicazione nell'ambito della Provincia, con l'adozione della denominazione ivi prevista.

Ciò alla luce anche della riforma del titolo V della Costituzione che, avendo esaltato il ruolo delle autonomie locali – ponendole su un piano di parità con lo Stato e le Regioni nell'ordinamento della Repubblica – non può non comportare il riconoscimento della potestà degli enti locali di autodenominarsi.

L'orientamento interpretativo sopra prospettato è pienamente condiviso dalla Regione Liguria, che, interessata in proposito da quest'ufficio, ha dato il proprio assenso all'adozione della denominazione stabilita dallo Statuto del Comune della Spezia.

Ciò premesso, lo scrivente dispone, anche in qualità di Presidente della Conferenza Provinciale Permanente prevista dall'articolo 11 del D. Lgs. N. 300 del 1999, che la denominazione della Provincia e del Comune della Spezia, sia usata da tutti gli uffici pubblici aventi sede in ambito provinciale secondo le modalità previste nell'articolo 3 dello Statuto del Comune stesso, declinando sempre l'articolo che precede il nome (Provincia della Spezia, Comune della Spezia, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Spezia...).

Al fine di consentire alle SS.LL. di provvedere ai conseguenti adempimenti (emanazione di conformi direttive ai dipendenti uffici, modifica del logo nell'intestazione degli atti, predisposizione di nuovi timbri etc...), si ritiene che la presente disposizione possa essere attuata a decorrere dal 1° settembre p.v.

Si resta in attesa di cortese cenno di assicurazione.

IL PREFETTO
(Piscopo)



2